

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 19/2019

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA E IMPOSTA DI BOLLO

L'introduzione della fattura elettronica, dall'1.1.2019, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, non ha comportato alcuna modifica della disciplina, prevista dal DPR 642/72, in tema di imposta di bollo; restano quindi tuttora in vigore le regole già operanti, in generale, per le fatture cartacee.

A norma dell'art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Laddove la fattura riguardi, invece, corrispettivi non assoggettati ad IVA, l'imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, salvo che non siano applicabili ulteriori specifiche esenzioni.

Scontano, pertanto, il bollo le fatture (superiori a 77,47 euro) relative a:

- operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo (nell'ipotesi in cui sia comunque emessa una fattura);
- operazioni fuori campo IVA per assenza di territorialità (artt. 7 - *7-septies* del DPR 633/72);
- operazioni esenti da IVA *ex art.* 10 del DPR 633/72;
- operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali (salve specifiche esenzioni; v. *infra*);
- operazioni escluse da IVA *ex art.* 15 del DPR 633/72.

Se nella fattura vengono rilevati, contestualmente, sia importi assoggettati ad IVA, sia importi non assoggettati al tributo, per un ammontare non assoggettato superiore a 77,47 euro, l'imposta di bollo è dovuta (C.M. 2.1.84 n.1 e ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2001 n. 98).

La Tabella B allegata al DPR 642/72 individua una serie di esenzioni assolute da imposta di bollo che possono incidere anche sulla tassazione delle fatture. Inoltre, norme estranee al DPR 642/72 prevedono particolari esenzioni da bollo in specifiche fattispecie.

A titolo esemplificativo, sono esenti da imposta di bollo:

- le fatture che riguardano cessioni all'esportazione, dirette o triangolari;
- le fatture relative ad operazioni intracomunitarie;
- le fatture scambiate fra organi della Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 15 della Tabella B annessa al DPR 642/72, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo:

- le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci;
- le fatture *pro forma* e le copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci.

Considerato che l'art. 15 citato fa esclusivo riferimento alle fatture emesse in relazione ad esportazioni di merce, ma non anche alle operazioni relative a prestazioni di servizi, su queste ultime sarà dovuta l'imposta di bollo di 2,00 euro.

Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali di cui all'art. 9 co. 1 del DPR 633/72 sono, invece, da considerarsi esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72, "*purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc.*" (R.M. 6.6.78 n. 290586).

L'esenzione di cui all'art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72 non si estende, invece, alle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72, in quanto tale "non imponibilità" ha carattere autonomo e non può ritenersi disposizione a carattere generale.

REGIME IVA	IMPOSTA DI BOLLO (2,00 EURO) O TITOLO DI ESENZIONE
Operazioni imponibili	No - Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni in <i>reverse charge</i>	No - Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni esenti	Sì
Esportazioni <i>ex art. 8 del DPR 633/72</i>	No - Art. 15 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni assimilate alle esportazioni <i>ex art. 8-bis del DPR 633/72</i>	Sì
Cessioni intra-UE	No - Art. 66 co. 5 del DL 331/93
Servizi internazionali <i>ex art. 9 co. 1 del DPR 633/72</i>	No - Art. 15 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni escluse da IVA <i>ex art. 15 del DPR 633/72</i>	Sì (si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è applicabile l'imposta di bollo sulle somme richieste a titolo di rimborso di spese condominiali, in quanto esenti ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, nota 3 del DPR 642/72 - Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n. 275)
Operazioni fuori campo IVA	Sì
Operazioni soggette al regime dei minimi <i>ex DL 98/2011</i> o al regime forfetario <i>ex L. 190/2014</i>	Sì

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Ronciglione 07/10/2019

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**

